CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Decreto n. 25/2020

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000", modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il d.l. 8 marzo 2020, 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie*".

Visto il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Visto il proprio decreto n.20/2020, comunicato anche alle amministrazioni soggette a controllo, con il quale sono state rinviate le adunanze e le camere di consiglio fissate fino al 22 marzo p.v. e sono stati sospesi i termini dell'attività di controllo, ai sensi degli art. 1 e 4 del precitato d.l. n.11/2020;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale n. 571 del 10 marzo 2020;

Visto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia";

Ritenuta la necessità di diramare nuove indicazioni operative sull' espletamento delle funzioni della Sezione di controllo per la Campania, in base alle nuove disposizioni del precitato d.l. n.18/2020.

DISPONE

a) Le indicazioni operative di cui al precedente decreto dello scrivente n.20/2020 sono sostituite dalle seguenti.

b) Nel richiamare le disposizioni dell'art. 107 del d.l. n.18/2020, sul "*Differimento dei termini amministrativi contabili*", si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 83 ed 84 con l'art. 85, c. 1, del d.l. n.18/2020, dispone il rinvio delle adunanze e la sospensione dei termini del controllo *ex lege* nel periodo edittale che va dal 9 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n.11/2020, che prevedeva analogo rinvio ed analoga sospensione) fino al 15 aprile 2020 (nuovo *dies ad quem* della sospensione).

c) Le predette misure di rinvio e di sospensione *ex lege* valgono per tutte le funzioni delle Sezioni regionali di controllo, ad esclusione di quelle relative al controllo preventivo di legittimità (oggetto delle specifiche disposizioni del comma 6 del medesimo art. 83) ed all'esercizio delle funzioni di "controllo collaborativo". Da tali misure deriva che, in continuità con le previsioni dell'art. 4 del d.l. n.11/2020, le adunanze pubbliche sono rinviate ed i termini del controllo sono sospesi, fino alla menzionata data edittale del 15 aprile.

d) Sul piano della coordinata lettura delle disposizioni del riferito primo comma dell'art. 83 del d.l. n.18/2020 con quelle del secondo comma del medesimo articolo, si rileva come queste ultime trovino applicazione solamente per le attività di controllo non soggette al "rinvio" ed alla "sospensione" *ex lege*, di cui al precitato comma 1, tra le quali vanno sicuramente comprese le funzioni del "controllo preventivo di legittimità" e quelle del controllo c.d. "collaborativo" .

e) Relativamente al rinvio delle adunanze del controllo ed alla sospensione dei termini del controllo, poi, meritano una particolare considerazione le disposizioni del comma 2, lettera *f)*, e del comma 4, dell'art. 85 del d.l. n.18/2020, laddove stabiliscono che "*i termini in corso alla data dell'8 marzo* [di entrata in vigore del d.l. n.11/2020, m.d.r.] *e che scadono entro il 30 giugno 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020*".

f) Funzioni di controllo collaborativo.

Fino alla nuova data edittale del 15 aprile 2020, di cui all'art. 83 del d.l. n.18/2020, il rinvio *ex lege* delle adunanze pubbliche e la sospensione *ex lege* dei termini del controllo, non comportano anche il rinvio delle camere di consiglio e la sospensione dei termini correlati alle funzioni eminentemente collaborative, come quella consultiva.

g) Esercizio delle altre funzioni.

Nel clima che ha ispirato le disposizioni del d.l. n.11/2020 e in continuità con esse le disposizioni del d.l. n.18/2020, l'esercizio delle altre funzioni della Sezione comporta, relativamente a quelle "interdittive" (v. "blocco della spesa", ex art. 148-bis TUEL) e/o "giustiziali" (capaci, cioè, di comprimere l'autonomia dell'ente e/o di accertare illeciti soggetti a responsabilità), che le stesse siano esercitate in termini tali da assicurare subito l'ulteriore corso degli atti riscontrati immediatamente esenti da criticità, mentre quelli che offrono motivo di approfondimento istruttorio siano valutati tenendo comunque conto dell'emergenza e del-

la sospensione dei termini, oltre che del rinvio di eventuali adunanze fino alla ricordata data edittale del 15 aprile, che pertanto non potranno neanche essere fissate fino a tale data;

h) Funzione di controllo preventivo di legittimità (Amministrazioni stati decentrate).

La funzione di controllo preventivo di legittimità, dal canto suo, ha formato oggetto di specifica previsione normativa: il comma 6 dell'art. 85 del d.l. n.18/2020, infatti, ha stabilito che "*per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini*".

La riferita disposizione comporta:

1) l'immediata interruzione del regime di sospensione ex *lege,* previsto dal d.l. 11/2020 fino alla data edittale del 22 marzo 2020;

2) la revoca delle indicazioni diramate dallo scrivente, da ultimo con il decreto n. 23/2020, circa la possibilità di distinguere "*gli affari* […] *che richiedono un'adunanza collegiale, da quelli che invece richiedono semplicemente la* ***doppia conforme*** *del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore, a fini di mera registrazione, per* [i quali] *ultimi è necessario assicurare l'ordinaria ammissione a visto";*

3) la necessità che ora, fermo restante la sospensione dei termini del controllo preventivo di legittimità fino alla data di entrata in vigore del d.l. n.18/2020, tale controllo sia esercitato in tutte le sue forme, sia di ammissione a visto, e di conseguente registrazione, che di ricusazione del visto stesso;

4) la necessità di valorizzare al massimo il contraddittorio cartolare per le adunanze dedicate alla ammissibilità a visto degli atti sospettati di illegittimità, da tenere in forma camerale e con modalità telematiche, rappresentando tale esigenza fin dalle prime forme di esercizio della funzione di controllo (fogli di osservazione ed atti istruttori), con riserva di verificare, presso i competenti organi della Corte dei conti, la possibilità di adunanze telematiche "pubbliche", ossia partecipate anche da rappresentati dell'Amministrazione controllata.

g) Relativamente al controllo preventivo di legittimità, si richiama altresì l'attenzione sulle disposizioni:

1) dell'art. 3, c. 6, del D.L. n.6/2020, convertito dalla L. n.13/2020, che dimezzano i termini del controllo stesso, per i provvedimenti emanati "*in attuazione*" del medesimo articolo 3, comunque assicurando la provvisoria efficacia dei provvedimenti stessi, "*durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti*";

2) dell'art. 122, c. 8, del d.l. n.18/2020, che ha "*sottratto*" al controllo della Corte dei conti, "*salvi gli obblighi di rendicontazione*", gli atti ed i contratti ivi previsti, posti in essere dal "*Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*" e dai "*soggetti attuatori*" .

Copia del presente decreto va comunicata alle Amministrazioni locali, regionali e statali soggetti al Controllo di questa Corte, anche per il tramite dei Sigg. Prefetti delle Province della Campania.

Manda al Servizio di Supporto della Sezione per gli adempimenti di rito.

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

FULVIO
MARIA
LONGAVITA
CORTE DEI
CONTI
20.03.2020
11:41:38
CET